Allegato "C" N. 13530 del Repertorio N. 6610 della Raccolta

STATUTO

"SCUOLA DELL'INFANZIA PURICELLI E COMBI"

ORIGINI

ART.1

L'Ente morale "Scuola dell'Infanzia Puricelli e Combi" trae origine dall'atto di donazione 16/3/1922 a rogito del Dott. Reggiori con il quale il M.R. e benemerito Parroco del luogo Don Carlo Giudici donava a favore dell'Ente un fabbricato con annessa casa civile di abitazione e terreno.

All'epoca l'Asilo (così era denominato) poteva contare sull'elargizione economica proveniente in modo consistente dai coniugi Angelo Puricelli e Carlotta Combi, nonché della locale Società Idrofila e della cooperativa "Il Risorgimento".

L'Asilo venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 4/9/1925.

Il Consiglio di Amministrazione, con istanza in data 15/4/1978, chiese alla Commissione di cui all'articolo 25 del D.P.R n. 616/1977, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, di mantenere la propria autonomia di gestione e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/12/1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 361 del 29/12/1978, L'Asilo venne incluso negli Enti IPAB, in quanto svolgente, in modo precipuo, attività inerente la sfera educativo-religiosa.

Con delibera della Giunta Regionale n. VII/15556 del 12/12/2003, l'Ente è stato trasformato in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della L.R. 1/2003.

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

ART.2

L'Associazione denominata "SCUOLA DELL'INFANZIA PURICELLI E COMBI - ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "SCUOLA DELL'INFANZIA PURICELLI E COMBI - ETS".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha un'unica sede, sita nell'ambito della Regione Lombardia, nel Comune di **Castronno** e, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

La variazione del solo indirizzo all'interno del Comune non comporta modificazione dello Statuto.

L'Associazione può provvedere, nei termini di legge, ad istituire sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si ispira ai principi cattolici, costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità

alla disciplina del terzo settore.
L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto.
L'Associazione è apartitica, fonda la propria struttura sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche.
Essa ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di Castronno e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione morale, culturale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età.

ART. 4

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17
d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate come segue:
a) gestisce la scuola d'infanzia nel rispetto delle normative vigenti;
b) attiva le iniziative educative, assistenziali e ricreative a favore dei bambini e bambine in età prescolare (quali eventualmente un asilo nido integrato);
c) promuove forme di partecipazione dei genitori e della intera cittadinanza;
d) costituisce, all'occorrenza, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento apposito;
e) partecipa a congressi, seminari ed incontri in cui si di-

battano problemi inerenti tematiche educative;
f) cura l'edizione di stampe periodiche e non;
g) promuove ed organizza manifestazioni, mostre, attività espositive, convegni, incontri e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione ed il Pubblico anche avvalendosi di prestazioni di volontariato ed ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi dell'Ente;
h) stipula ogni opportuno atto, contratto o convenzione per svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di beni servizi ed ogni altra attività idonea a supportare il perseguimento delle finalità dell'ente.
Tutte le attività connesse od accessorie possono essere svolte in quanto strumentali ai fini istituzionali, purché non incompatibili con la natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 5

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.
Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

ART.6

I bambini ammessi alla scuola dell'infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragione di età a ricevere l'istruzione elementare.

ART.7

Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza, quote, orari e servizi prestati.
Nella scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento dei bambini.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART.8

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) redditi derivanti dal patrimonio;
b) rette e tariffe dovute per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da eventuali attività connesse a quelle istituzionali;
g) proventi derivanti dalla vendita di beni patrimoniali;

h) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione con il consenso del CDA.

ART. 9

Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati solo per la realizzazione di attività istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 8, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente per gli enti del terzo settore.

ART.10

L'esercizio finanziario va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento.

SOCI

ART.11

Sono soci dell'ente coloro che, condividendone le finalità, presentano domanda di ammissione al Consiglio di amministrazione e versano la quota annuale fissata dal Consiglio medesimo.

I soci hanno diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'associazione, nei modi determinati dagli organi dell'associazione medesima.

Ogni socio può recedere dall'Associazione a condizione di non aver assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

Perdono la qualità di soci coloro che, senza giustificato motivo, non effettuano il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio o che compiono atti contrari agli scopi ed agli interessi dell'associazione.

Scadenze e modalità dei pagamenti sono determinate in apposito regolamento.

Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.12

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati

b) il Consiglio di Amministrazione (CDA);
c) il Presidente;
d) il Revisore legale dei conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dell'Organo di controllo e/o del Revisore legale; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART.13

L'assemblea generale degli associati deve essere convocata, ai sensi dell'art. 20 del codice civile, dagli amministratori, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consultivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
L'assemblea può essere convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.
L'assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti. L'avviso dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei soci, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche a mezzo di telegramma o fax o e-mail.
L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere

o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

All'assemblea possono intervenire tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa.

Il diritto al voto spetta ad ogni associato che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 (sessanta) giorni.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta. Ogni associato non può avere più di una delega. Gli associati che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, né accettare delegazione di voti.

ART.14

Per la validità delle deliberazioni, comprese quelle relative alla modifica dello statuto, ad eccezione di quelle di scioglimento dell'Associazione è richiesta, in prima convocazione l'intervento di almeno metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni adunanza verrà redatto dal segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

ART.15

L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:
- nomina tre membri del consiglio di amministrazione e il revisore dei conti;
- delibera ai sensi dell'art. 24 del codice civile sull'esclusione degli associati;
- approva il bilancio;
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal consiglio di amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.16

L'associazione è amministrata da un Consiglio composto da sette membri, nominato dall'assemblea degli associati costituito da:

- il Parroco pro tempore o suo delegato, in qualità di Membro di diritto e Presidente;
- due membri tra quattro nomi designati dal Consiglio Comunale, di cui uno della minoranza consiliare, preferibilmente scelti tra i Cittadini residenti in Castronno;
- tre membri in rappresentanza dell'Assemblea degli associati, nominati dall'Assemblea stessa;
- un rappresentante dei Genitori, tra tre nomi segnalati dall'Assemblea generale degli stessi Genitori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi Membri possono sempre essere rieletti, salvo i Rappresentanti dei Genitori, che rimangono in carica solo in concomitanza con la presenza del proprio figlio nella Scuola.
Tutti i consiglieri rimangono in carica per l'intera durata del mandato, salvo che sopravvengano cause di decadenza, di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai punti seguenti.
In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti a cura del soggetto che li ha nominati.
I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.
Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, lo stesso si intende decaduto.

ART.17

I componenti del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

ART.18

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

ART. 19

Al consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione dell'associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei soci.
In particolare il consiglio adempie ai seguenti compiti:
- delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola;
- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e del regolamento organico del personale;

- delibera le convenzioni con enti pubblici e privati;
- delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- delibera l'alienazione di beni immobili, alle condizioni dell'art. 17-comma2- del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti;
- delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91bis, c. 1, DL n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, e del DM n. 200/2012 e disposizioni attuative;
- delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dal comitato scuola-famiglia, riguardante i bambini;
- predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;
- predispone il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 117/2017 in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socioeducativi.

ART.20

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per verificare, in via preliminare, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.
La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti. In tal caso, devono essere assicurate anche la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in detta ipotesi la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro membri in carica del consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quanto previsto dal sesto alinea del precedente articolo.
Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del presidente.
Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, e in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.
Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.
Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro a cura del segretario, il relativo verbale.
Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario e da tutti i consiglieri intervenuti alla riunione.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

ART.21

Il consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal parroco, nominato di diritto presidente ed elegge nel proprio seno il vicepresidente.
Le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento sono demandate al vicepresidente ed in caso di assenza di entrambi, al consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

ART.22

Il presidente del consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente statuto o a lui delegate dal consiglio di amministrazione, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta depositata nelle forme di legge.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonché l'assemblea dei soci.
Egli cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.
Nei casi di necessità ed urgenza il Presidente può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione da convocarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

ART.23

Il segretario è nominato dal consiglio di amministrazione nel proprio seno o all'esterno.
Egli assiste alle adunanze dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col presidente e coi consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione.

Il segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.
Egli risponde del proprio operato direttamente al presidente del consiglio di amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

BILANCIO SOCIALE

ART. 24

L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

REVISORE DEI CONTI

ART.25

L'organo di controllo è composto da un Sindaco o revisore dei conti nominato dal Comitato di partecipazione, tra tre nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione, ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.
All'organo di controllo si applica quanto previsto negli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.
All'Organo di controllo spetta anche l'azione della revisione legale dei conti.

SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE DISPOSIZIONI FINALI

ART.26

Lo scioglimento dell'Associazione con conseguente devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati, convocata in via straordinaria, e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto a favore di altro ente del Terzo Settore, individuato con delibera dell'organo di amministrazione, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

ART.27

L'associazione tiene, presso la sede sociale, il libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal presente, dai consiglieri e dal segretario ed il libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci sul quale verranno trascritte tutte le delibere assembleari sottoscritte dal presidente e dal segretario.

ART.28

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private, legalmente riconosciute.
F.to SAPORITI Franco
F.to Notaio Domenico CHIOFALO

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo depositato ai miei atti.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.
Registrato presso l'Ufficio Territoriale di VARESE il giorno 19 dicembre 2022 al n. 40881 serie 1T, esente.
Malnate li' 20 dicembre 2022



Firmato digitalmente da DOMENICO CHIOFALO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154